



ORDINANZA SINDACALE

n. 182 del 15 settembre 2008

Oggetto: Disposizioni a tutela e per la fruibilità delle aree e delle piazze del territorio cittadino e delle frazioni, nonché dei palazzi e monumenti ubicati nel Centro storico di Trapani

IL SINDACO

VISTA la relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale con la quale viene evidenziata la costante presenza di posteggiatori abusivi in alcune zone della città, lo stazionamento alle intersezioni semaforiche di accattoni e lavavetri che spesso impediscono il normale deflusso veicolare creando impedimenti alla circolazione, e il crescente fenomeno del bivacco in alcune zone della città, che frequentemente impedisce la normale fruibilità delle aree prese d'assalto;

CONSIDERATO che gli interventi di bonifica e riparazione effettuati nel corso degli ultimi anni sui vari monumenti, scalinate e piazze della città hanno evidenziato danneggiamenti causati da usi impropri ed indiscriminati, quali bivacchi, scritte vandaliche, sovrapposizioni di adesivi, scolature di liquidi alimentari, abbandono di rifiuti di ogni genere;

CONSTATATO che, in particolare, le aree facenti parte del centro storico della città, che richiama un notevole afflusso di turisti e cittadini, sono interessate da fenomeni di degrado ambientale dovuto soprattutto alla estesa pratica del bivacco da parte dei numerosi frequentatori e alla presenza, specie nelle ore notturne, di persone, spesso anche in stato di ebbrezza, che oltre ad abbandonare sul suolo pubblico ogni genere di rifiuto, arrecano disturbo alla quiete pubblica, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei passanti, dei residenti e dei gestori delle attività ivi ubicate;

RITENUTO che la descritta situazione, se non arginata, non solo può compromettere irreparabilmente la conservazione e la fruibilità delle aree e delle piazze della città, ma può anche costituire causa di danni per l'incolumità delle persone;

CHE pertanto, si rende necessario adottare misure atte a garantire adeguate condizioni per la tutela delle aree pubbliche, con particolare riguardo a quelle di pregio storico, artistico, culturale, ubicate soprattutto nel centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi esistenti;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito adottando straordinarie misure al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

Visto l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

Constatata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

1. tutte le aree pubbliche del territorio cittadino e delle frazioni e, in particolare le aree di pregio storico, artistico, culturale del Comune di Trapani, ubicate soprattutto nel centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi esistenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali esistenti ivi godibili;
2. fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, del D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 e dei Regolamenti comunali in premessa richiamati, saranno opportunamente potenziati, da parte del Comandante della Polizia Municipale, i controlli e la vigilanza, al fine di reprimere i sotto riportati comportamenti:
 - gettare o abbandonare carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi o liquidi;
 - imbrattare con disegni, scritte e simili;
 - collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità;



Città di Trapani

Provincia di Trapani

V Comando di Polizia Municipale e Servizi per il commercio

ORDINANZA SINDACALE

- emettere grida, schiamazzi e canti;
- 3. è fatto, altresì, divieto in tutte le aree pubbliche del territorio cittadino e delle frazioni di:
 - bivaccare o sistemare giacigli;
 - usare i luoghi come siti di deiezione;
 - sostare per consumare cibo e/o bevande, banchettando e/o abbandonando ogni minimo rifiuto.
- 4. è fatto altresì divieto di stazionare agli angoli delle strade ed alle intersezioni semaforiche al fine di richiedere offerte in denaro agli automobilisti;
- 5. è fatto a chiunque divieto di richiedere od elargire offerte, prestazioni, contributi o comunque denominati afferenti o comunque connessi al parcheggio della propria auto in qualsiasi parte della città.

***** ** *****

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Laddove vengano imbrattati e/o danneggiati monumenti, palazzi, opere di particolare pregio artistico e architettonico, salva la verifica della condotta per l'applicazione della sanzione penale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 125/2008, la Giunta Municipale, con propria deliberazione n. 207 del 12 Settembre 2008, ha stabilito, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, che il pagamento in misura ridotta è ammesso esclusivamente qualora il trasgressore compensi il danno prodotto con forme di servizio sociale, attraverso il ripristino dello stato dei luoghi e/o altre forme di compensazione sociale, commisurate al danno cagionato, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Qualora il trasgressore non compensi il danno prodotto come su indicato, il pagamento in misura ridotta è quintuplicato, pari ad € 250,00.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, a mezzo degli organi di stampa e trasmesso alle Associazioni di categoria.

Ai fini dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trapani, alla Questura di Trapani, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trapani, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Trapani.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Sicilia.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Da Palazzo di Città, 15 Settembre 2008

Il Sindaco

Avv. Girolamo Fazio